



COMUNE DI PENTONE

PROVINCIA DI CATANZARO



REGOLAMENTO PER IL COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI

Approvato con deliberazione n.23 C.C. del 28/10/2020

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Le attività utili alla collettività
- Art. 3 – Rapporto tra Comune e volontari
- Art. 4 – Assegnazione di strumenti
- Art. 5 – Assicurazione
- Art. 6 – Doveri del volontario
- Art. 7 – Modalità di coinvolgimento del volontario

TITOLO II – CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE

- Art. 8 – Convenzioni
- Art. 9 – Contenuto delle Convenzioni
- Art. 10 – Rimborso spese
- Art. 11 – Giudizio di idoneità del Comune
- Art. 12 – Risoluzione del rapporto

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’impiego da parte del Comune di Pentone di cittadini volontari che vogliono impegnarsi in attività di pubblico interesse.
2. Sono considerati “volontari” i cittadini residenti o domiciliati in Pentone, e altri soggetti non residenti né domiciliati che operano a Pentone, i quali, volontariamente intendono rendersi utili in attività che mirano allo sviluppo e alla crescita del territorio.

Art. 2 – Le attività utili alla collettività

1. Le attività di volontariato ritenute utili alla collettività sono individuate fra i seguenti settori d’intervento:
 - a) Sorveglianza, pulizia e piccole manutenzioni del verde pubblico, degli spazi comunali, delle vie, del cimitero comunale e dei centri sportivi e ricreativi;
 - b) sorveglianza delle strade in occasione di manifestazioni religiose e d’intrattenimento e in occasioni di cortei funebri;
 - c) sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti;
 - d) accompagnamento degli alunni durante il servizio scuolabus;
 - e) assistenza alla mensa scolastica;
 - f) collaborazione al funzionamento della biblioteca comunale;
 - g) attività di collaborazione nelle attività culturali, sociali e ricreative organizzate dall’Amministrazione Comunale;
2. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare altri settori d’intervento purché finalizzati ad esigenze di pubblico interesse.

Art. 3 - Rapporto tra Comune e volontari

1. Le prestazioni di attività di volontariato di cui al presente Regolamento non costituiscono, né potranno mai costituire, rapporto di lavoro subordinato. Non costituiscono condizioni o presupposti per essere sostitutive di mansioni proprie del personale dipendente. Le attività di volontariato rivestono carattere di occasionalità.
2. L’attività di volontariato è prestata a titolo gratuito.
3. L’affidamento dell’attività di volontariato è revocabile in qualsiasi momento per recessione di una delle parti o per sopravvenuta inidoneità dell’interessato.
4. Le attività e gli interventi progettuali concreti in cui coinvolgere i volontari sono promossi, programmati ed approvati dalla Giunta Comunale e gestiti dal Responsabile dell’Area Tecnica/Manutentiva e dal Responsabile dell’Area Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza.
5. I volontari si devono attenere alle disposizioni convenute per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l’uso degli strumenti a ciò necessari.
6. Il Comune, tramite il Responsabile dell’Area Tecnica/Manutentiva e il Responsabile dell’Area Servizi Sociali, si riserva di verificare l’andamento delle attività.

Art. 4 - Assegnazione di strumenti

1. In funzione delle attività svolte, possono essere assegnati dal Comune al volontario strumenti per il compito e per il tempo strettamente necessari all’espletamento del compito assegnato.

Art. 5 - Assicurazione

1. Tutti coloro che prestano la propria opera si assumono la responsabilità per ogni eventuale infortunio o danno in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, facendo salva la responsabilità del Comune di Pentone

Art. 6 - Doveri del volontario

1. Ciascun volontario è tenuto a:

- a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico;
 - b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 7 – Modalità di coinvolgimento del volontario

1. I volontari vengono ammessi alle attività previa comunicazione o altro mezzo attraverso il quale l'Amministrazione, il Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva e/o il Responsabile dell'Area Servizi Sociali rilevano la disponibilità.

TITOLO II – CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE

Art. 8 - Convenzioni

1. Il Comune di Pentone può disciplinare anche con apposite convenzioni a scadenza i rapporti con le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e le Cooperative Sociali, il Comitato di Quartiere, la Consulta Giovani e/o Anziani regolarmente costituite per lo svolgimento di servizi con carattere di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune.

Art. 9 - Contenuto delle Convenzioni

1. Le singole convenzioni regolano e indicano:
 - a) la durata del rapporto di collaborazione;
 - b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - f) le modalità di rendicontazione delle spese vive assimilabili da ammettere a rimborso;
 - g) esonero del Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni di che trattasi;
 - h) le modalità di risoluzione del rapporto;
 - i) la verifica dei reciproci adempimenti.
2. Le singole convenzioni devono espressamente specificare la natura di volontariato;
3. Il Comune, in relazione alle proprie disponibilità, può concedere agli organismi con le quali sono state stipulate le convenzioni, l'uso gratuito e temporaneo di strutture comunali per lo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito dei programmi di intervento integrati e predisposti dal Comune e/o per lo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 10 - Rimborso spese

1. Le convenzioni possono prevedere un rimborso degli oneri diretti, per tutte le spese vive, che in genere, vengono sostenute per l'espletamento dell'attività di volontariato.
2. Il rimborso dev'essere giustificato con un'adeguata indicazione delle spese vive documentate.

Art. 11 – Giudizio di idoneità del Comune

1. Le attività oggetto di convenzione devono essere espletate da personale ritenuto idoneo dall'Amministrazione. A tale proposito si può chiedere eventualmente la sostituzione del personale non ritenuto idoneo, con una motivata segnalazione scritta al referente dell'organismo interessato.

Art. 12 – Risoluzione del rapporto

1. Ove il Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva e/o il Responsabile dell'Area Servizi Sociali dovessero accertare che i servizi in oggetto della convenzione non vengono eseguiti in conformità con quanto stabilito e con la dovuta diligenza, dopo aver contestato tramite lettera almeno due volte al referente della struttura convenzionata le irregolarità rilevate, potrà comunicare all'Amministrazione comunale la dichiarazione di eventuale risoluzione del rapporto.
2. In casi di particolare gravità si procederà alla risoluzione senza esperire le forme di contestazione previste nel precedente comma 1.